


# Allegato n. 1

Al Sindaco p.t.  
Comune di Giovinazzo (BA)  
Piazza Vittorio Emanuele II, 64  
70054 - Giovinazzo (BA)

Alla Segreteria Generale  
Comune di Giovinazzo  
Piazza V. Emanuele II, 64  
70054 GIOVINAZZO (BA)



Osservazioni con riferimento al RIASSETTO DEL PIANO DI ZONA PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DELLA MAGLIA C4 DEL VIGENTE P.R.G.. ADOZIONE DEL PIANO ATTUATIVO, AI SENSI DELL'ART.16 DELLA LEGGE REGIONALE N. 20/2001 (deliberazione del Consiglio Comunale di Giovinazzo n. 57 del 11 dicembre 2020).

Il sottoscritto sig. arch. CAMPOREALE Michele, nato a Giovinazzo il 03.11.1961, con studio professionale in Giovinazzo (BA) alla via Molfetta, civ. 4, con riferimento alla deliberazione del Consiglio Comunale di Giovinazzo n. 57 del 11 dicembre 2021, ad oggetto "Riassetto del Piano di zona per l'edilizia economica e popolare della maglia C4 del vigente P.R.G.. Adozione del piano attuativo, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 20/2001" osserva quanto segue.

\* \* \*

Sezione I.

Osservazioni con riferimento alla violazione dell'art. 5, comma 9, D.L. n. 95/2012, in relazione all'art. 33, comma 3, D.L. n. 223/2006. Carenza di potere e/o di legittimazione soggettiva del Dirigente del Terzo Settore.

Il Piano di zona per l'edilizia economica e popolare della maglia C4 del vigente P.R.G. e tutti gli elaborati tecnico progettuali adottati dal Consiglio Comunale di Giovinazzo sono

stati redatti dal Dirigente il Terzo Settore, ing. Cesare Trematore.

Il predetto dirigente ha espresso anche parere di regolarità tecnica ex art. 49 TUEL sulla proposta di deliberazione adottata dall'assise consiliare.

Trattasi di atti nulli e/o illegittimi e/o irregolari posto che all'ing. Cesare Trematore **NON POTEVA ESSERE CONFERITO ALCUN INCARICO DIRIGENZIALE**, avendo egli raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, sì come certificato dal Comune di Bari nella nota del 20.7.2020 (prot. n. 162252/2020), menzionata nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 30.10.2020 e nel Decreto Sindacale n. 8 del 30.10.2020.

Più nello specifico, all'ing. Cesare Trematore risulta conferito l'incarico a titolo gratuito di Dirigente del Settore Gestione del Territorio, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del d.lgs. 18/8/2000 n. 267 e dell'art. 5 comma 9 del D.L. 06/07/2012, n. 95 e ss.mm.ii., per la durata di mesi tre, ossia dal 1/11/2020 al 31/1/2021, con possibilità di proroga o rinnovo entro il limite massimo di un anno, in forza della Deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 30.10.2020 e del Decreto Sindacale n.8 del 30.10.2020, prot. n. 16603/2020 (all.ti nn. 1 e 2).

Sta di fatto che il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, con la Circolare n. 4 del 10 novembre 2015 (all. 3), fornendo indicazioni interpretative e applicative in merito alle modifiche introdotte dalla legge n. 124/2015 alla disciplina degli incarichi ai soggetti in quiescenza, contenuta nell'art. 5, comma 9, al paragrafo rubricato alla voce

"INCARICHI VIETATI", ha statuito che <<(…) per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali, è escluso che essi possano essere conferiti a soggetti collocati in quiescenza che hanno compiuto i 65 anni, cioè che hanno raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici. Come già chiarito nella circolare n. 6 del 2014, infatti, la possibilità di attribuire incarichi dirigenziali a soggetti che abbiano raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici era già esclusa dall'articolo 33, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223: si tratta di una disposizione normativa speciale che continua a trovare applicazione. Rimane ferma la possibilità di conferire incarichi dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a soggetti che, pur collocati in quiescenza, non abbiano raggiunto il suddetto limite di età (…)>>.

L'inconferibilità all'ing. Cesare Trematore dell'incarico dirigenziale di cui alla deliberazione di Giunta n. 177/2020 e del decreto sindacale n. 8/2020, in ragione della di lui collocazione in quiescenza per raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, certificata dal Comune di Bari nella nota del 20.7.2020 (prot. n. 162252/2020), è stata da ultimo ribadita dalla **deliberazione n. 107/2020/PAR del 25 novembre 2020 della Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti** (all. 4), a cui il Comune di Giovinazzo aveva richiesto un parere con nota prot. n. 17229 del 11.11.2020.

In particolare, la Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti si è così espressa: << Il quesito formulato dal Comune di Giovinazzo trova agevole risposta nell'attuale formulazione dell'art. 5, comma 9, d.l. 95/2012, letto in combinato disposto con l'art. 33, comma 3, d.l. 223/2006 (...); come in più occasioni affermato dalla magistratura contabile, che ai fini dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali, opera, in ogni caso ed in via generale, il limite anagrafico per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, con la conseguenza che, se per un verso non sussistono preclusioni al conferimento di un incarico gratuito di natura dirigenziale a personale in quiescenza, è pur vero che in base alla norma da ultimo richiamata, è necessario che il soggetto cui viene conferito l'incarico dirigenziale non abbia comunque raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici (in tal senso, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 66/2018/PAR; Sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n. 181/2015/PAR; Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, deliberazione n. 144/2019/PAR) (...). In definitiva, alla luce del sopra riportato quadro normativo, deve ritenersi che un rapporto dirigenziale non possa proseguire oltre il limite ordinamentale di età previsto per il collocamento a riposo dei pubblici dipendenti (...)>>.

Da ultimo è intervenuta anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, Ispettorato per la Funzione Pubblica, che, con nota prot. DFP-0000403-P-05/01/2021, <<(...) **alla luce dell'affermazione della Corte di cui**

al citato parere secondo la quale "un rapporto dirigenziale non possa proseguire oltre il limite ordinamentale di età previsto per il collocamento a riposo dei pubblici dipendenti">> ha invitato il Comune di Giovinazzo <<a fornire elementi in merito all'avvenuto annullamento del contratto a titolo gratuito stipulato con l'ing. Cesare Trematore (...) >>, chiedendo al Collegio dei Revisori dei Conti di intervenire nella vicenda esercitando le prerogative che gli attribuisce la legge (all. 5).

Il Collegio dei Revisori, con nota del 18 gennaio 2021, ha formalmente richiesto all'Amministrazione Comunale di procedere alla revoca degli atti di nomina del Dirigente del Settore Urbanistica posti in essere dalla Giunta Comunale e dal Sindaco ed alla revoca e/o annullamento di tutti gli atti da quest'ultimo emanati, dalla data del 01 novembre 2020, <<in quanto lo stesso era privo di legittimità soggettiva nella elaborazione e firma degli stessi>> (all. 6).

In ragione di tanto sussiste la violazione dell'art. 5, comma 9, D.L. n. 95/2012, letto in combinato disposto con l'art. 33, comma 3, D.L. n. 223/2006, che inficia la legittimità della deliberazione n. 57/2020, posto che il Consiglio Comunale risulta aver adottato un Piano di zona per l'edilizia economica e popolare della maglia C4 del vigente P.R.G. sulla scorta di elaborati tecnico progettuali e di un parere di regolarità tecnico redatto da soggetto che, per usare le parole utilizzate dal Collegio dei Revisori dei Conti, <<era privo di legittimità soggettiva nella elaborazione e firma degli stessi>>.

\* \* \*

**Sezione II.**

**Osservazioni con riferimento alla erronea interpretazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3979/2018 del 28.06.2018.**

Nella deliberazione del Consiglio comunale di adozione del piano attuativo si legge che:

- <<**risultano condivise**>> le finalità perseguite nella variante progettuale presentata dalla società Marcotrigiano Costruzioni s.r.l., assunta al protocollo comunale in data 26.04.2019, n. 6666 (pratica edilizia n. 280/2019), anche con riferimento alla convenzione Rep 2478 del 05.02.2010;
- **si è tenuto conto del corpus motivazionale della sentenza del Consiglio di Stato n. 3979/2018 pubblicata in data 28.06.2018.**

Tuttavia, nella variante presentata dalla società Marcotrigiano srl in data 26.04.2019 (prot. n. 6666/2019) si reitera la richiesta di sostituzione delle volumetrie inizialmente destinate ad uffici con quelle destinate a residenze turistiche, già scrutinata dal Giudice Amministrativo.

Sta di fatto che il massimo organo della Giustizia Amministrativa, con riferimento alla possibilità di apportare varianti alla convenzione intercorsa tra le parti (Rep. 2479 del 05.02.2010), lungi dall'avvallare tale possibilità, si è così drasticamente espressa:

<<il Collegio non può non osservare che:

- a) **la variante del programma costruttivo** oggetto di gara, consistente, in particolare, nella realizzazione di volumetrie destinate a residenze turistiche in luogo degli uffici originariamente previsti, **si pone in aperto contrasto con l'art. 8 del contratto, Rep. n. 2478 del 5.02.2010**, rogato in forma

pubblica amministrativa dalla Segreteria Generale del Comune di Giovinazzo, che prevede, quale condizione risolutiva espressa, oltre alla realizzazione di una struttura commerciale M2 e dei venti alloggi, anche la realizzazione di ulteriori opere (es. box auto interrati, parcheggi a quota stradale, parco giochi), tra cui figurano venti uffici; (...)

7

c) ad ogni modo, sebbene il bando abbia previsto la possibilità di presentare varianti, esse sono poste esclusivamente per la tutela di un interesse pubblico, non essendo con esse riconosciuto uno ius variandi al soggetto proponente, liberamente esercitabile per soddisfare interessi individuali;

d) peraltro, sebbene alla gara abbia partecipato un unico concorrente, è lecito pensare che gli altri soggetti imprenditoriali con molta probabilità avrebbero anch'essi partecipato ad essa, qualora avessero saputo della possibilità di ottenere in seguito una variante che, consentendo la trasformazione degli uffici in alloggi vacanze, avrebbe reso più appetibile e remunerativa l'operazione;

e) ne consegue, pertanto, che l'eventuale accoglimento dell'istanza di variante, che finirebbe per consentire una modifica dell'offerta in un momento successivo all'aggiudicazione, determinerebbe una lesione della par condicio che, alla stregua dei principi comunitari, dovrebbe assistere le procedure di assegnazione di concessione(...).

7.4.1. Correttamente l'Amministrazione ha infatti denegato la variazione del programma costruttivo oggetto di gara, la quale, fondata su un interesse economico di carattere personale, si poneva in contrasto con gli specifici impegni contrattuali

assunti dalla ricorrente e, come visto, avrebbe determinato, realizzando di fatto una modifica dell'offerta successivamente all'aggiudicazione, una lesione della par condicio tra i possibili partecipanti alla gara (...)>> (cfr: allegato 7 della Relazione Generale del Piano di attuazione adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57/2020).

È evidente che anche la variante assunta al protocollo comunale n. 6666 del 26.04.2019 incorre nei medesimi profili patologici indicati dal Consiglio di Stato nel provvedimento giurisdizionale che, invece, si dice di voler rispettare.

\* \* \*

Sezione III.

Osservazioni con riferimento alla assoluta indeterminatezza del Piano di attuazione adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 57/2020 ed all'assenza degli elaborati indicati nell'art. 20, legge regionale n. 56/1980.

Nella deliberazione di consiglio Comunale n. 57/2020 si dà atto della circostanza che il piano di edilizia economico popolare di primo impianto sia giunto a scadenza per decorrenza dei termini ex lege previsti.

Tuttavia, nel corpus motivazionale della deliberazione di Consiglio comunale non è dato comprendere neanche quale sia la natura del piano di nuova proposizione.

In particolare, non è possibile capire se tale strumento pianificatorio si atteggi alla stregua di piano di iniziativa privata, ovvero di iniziativa pubblica.

Trattasi di *vulnus* particolarmente grave perché dal suddetto inquadramento discendono conseguenze giuridiche particolarmente rilevanti, tra cui, a titolo meramente indicativo, ma non certo esaustivo, si menzionano gli adempimenti previsti dall'articolo 89 del DPR n. 380/2001.

9

\* \* \*

La deliberazione n. 57/2020 menziona in più occasioni la condivisione del metodo del *social housing*.

Sta di fatto che nessuno degli elaborati adottati contiene qualsivoglia indicazione riferita alla natura sociale dell'edilizia da insediare; né sotto l'aspetto tecnico, per carenza di progettazione tipologica obbligatoria ai sensi della normativa regionale in *subiecta materia*, né sotto l'aspetto giuridico, per carenza di un qualunque schema convenzionale che accompagni la progettazione.

\* \* \*

La dedotta carenza progettuale è peraltro comprovata dall'assenza di molti degli elaborati indicati nell'articolo 20 della legge regionale n. 56/1980.

Non v'è traccia, infatti, dei progetti schematici delle urbanizzazioni secondarie, degli studi compositivi e tipologici in scala tecnicamente adeguata, della relazione finanziaria con l'indicazione degli oneri da ripartire tra il Comune e i privati.

Inoltre, non può non considerarsi che le norme tecniche del piano adottato considerano:

❖ modificabili schemi tipologici che, allo stato, sono inesistenti;

❖ attribuibile all'intervento privato interventi di riqualificazione della piazzetta Don Tonino bello che sono soltanto rappresentati in un elaborato piano volumetrico, graficamente "attraente", ma privo di qualsiasi riferimento tecnico.

10

\* \* \*

#### **Sezione IV.**

Osservazioni sulla mancanza di elaborati tecnici e/o dei pareri che sono obbligatoriamente parte dell'elaborazione progettuale assoggettata ad adozione.

Pur ritenendo assorbenti i sopra esposti profili di illegittimità relativi alla deliberazione del Consiglio Comunale di Giovinazzo n. 57 del 11 dicembre 2020, ad oggetto "Riassetto del Piano di zona per l'edilizia economica e popolare della maglia C4 del vigente P.R.G.. Adozione del piano attuativo, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 20/2001", deve anche rilevarsi che:

❖ la prospettata attività insediativa è subordinata al parere di compatibilità con la geomorfologia del luogo; statuisce l'art. 89 (Parere sugli strumenti urbanistici) del D.P.R. 380/2001: <<1. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla presente sezione [Norme per le costruzioni in zone sismiche] e quelli di cui all'articolo 61, devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici

generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio>>:

❖ la prospettata attività insediativa è subordinata, altresì, alla verifica di assoggettabilità a VAS. Ed invero, statuisce l'art. 8 (Verifica di assoggettabilità) della L.r. 14 dicembre 2012, n.44: <<Nel caso di piani e programmi di cui ai commi 4, 5 e 9 dell'articolo 3, l'autorità procedente formalizza con atto amministrativo, monocratico o collegiale, la proposta di piano o programma comprendente il rapporto preliminare di verifica>>; il comma 5 dell'art. 3 stabilisce: <<l'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 3, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti non soggetti alla normativa statale e regionale vigente in materia di VIA, possono avere effetti significativi sull'ambiente>>. L'art. 5 del R.R. n. 18/2013 recita: <<i seguenti piani urbanistici comunali sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VAS prevista all'articolo 8 della legge VAS: (...) c) modifiche minori ai piani urbanistici comunali (...)>>. Non vale nella specie il criterio di esclusione dalla procedura, previsto dall'art. 7, comma 7.2 lett. d) del citato R.R. 18/2013,

prospettandosi l'insediamento di volumetrie superiori a metri cubi 10.000;

❖ per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici, dagli atti pervenuti, nonché dai successivi accertamenti operati, emerge l'interessamento di aree perimetrate ulteriori contesti paesaggistici, come definiti dall'art.7, comma 7, delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.T.R. - città consolidata: l'art 96, comma 1, lett. c), delle dette N.T.A. prevede l'ottenimento del parere regionale di compatibilità paesaggistica <<per l'approvazione delle varianti degli strumenti urbanistici generali sottoposte a verifica di compatibilità regionale e provinciale o ad approvazione regionale>>; le relative modalità sono definite all'art. 89, comma 1, lettera b) delle stesse N.T.A..

**NESSUNO DI QUESTI OBBLIGATORI PARERI E NESSUN ELABORATO TECNICO PROPEDEUTICO ALLA LORO ACQUISIZIONE, CHE SONO OBBLIGATORIAMENTE PARTE DELL'ELABORAZIONE PROGETTUALE ASSOGGETTATA AD ADOZIONE, RISULTA ALLEGATI ALLA DELIBERA DI n. 57/2020 del Consiglio Comunale di Giovinazzo.**

In ragione di tanto si chiede che il Consiglio Comunale, in accoglimento delle presenti osservazioni, voglia annullare, revocare e/o porre nel nulla il "Riassetto del Piano di zona per l'edilizia economica e popolare della maglia C4 del vigente P.R.G.. Adozione del piano attuativo, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 20/2001", adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 11.12.2020  
Giovinazzo, li 12 febbraio 2021.

Con osservanza.

Arch. Michele Camporeale

*Michele Camporeale*

13

